

STATUTO

Titolo 1°

Denominazione - Sede - Durata

ART.1

La Società per Azioni denominata "**ACI Vallelunga Società per Azioni**", in breve "**ACI Vallelunga S.p.A.**" o "**Vallelunga S.p.A.**", è regolata dal presente Statuto.

ACI Vallelunga è una Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (ACI).

ART. 2

La Società ha sede in **Campagnano di Roma (RM)**. All'Organo amministrativo è riservata la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

ART. 3

La durata della Società è a tempo indeterminato e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo 2°

Oggetto Sociale

ART. 4

La società ha per oggetto:

- a) la costruzione e la gestione di Autodromi e impianti specifici per la sicurezza stradale;
- b) l'utilizzazione e la gestione, sia direttamente sia mediante il concorso o l'intervento di terzi, di impianti di proprietà sociale o di terzi, sia permanenti che non, per gare, manifestazioni, spettacoli sportivi e non; la promozione e/o organizzazione di manifestazioni di vario genere, anche per conto di Enti comunque interessati allo sviluppo dell'automobilismo e del motociclismo; l'esercizio di attività commerciali e la gestione di attività di ristorazione e lo sviluppo di servizi anche turistici, la costruzione e la gestione di complessi alberghieri connessi al migliore utilizzo degli impianti della società; l'esercizio di attività culturali connesse alla gestione ed alla valorizzazione delle aree e delle strutture di proprietà;
- c) la promozione e il coordinamento anche per conto di terzi di tutte le iniziative, anche di carattere pubblicitario e commerciale atte a diffondere, favorire ed incrementare l'attività sportiva automobilistica e motociclistica, oltre all'attività di sicurezza stradale;
- d) lo svolgimento di ogni azione per lo sviluppo delle attività sportive automobilistiche e motociclistiche dalla stessa perseguite, la promozione, e l'organizzazione di gare e manifestazioni, la fornitura di servizi tecnici - organizzativi e di vario genere anche per conto di Enti e terzi;
- e) l'addestramento di personale idoneo per l'impiego nelle gare automobilistiche e/o motociclistiche costituendo efficienti unità operative da porre a disposizione degli organizzatori di gare motoristiche;
- f) l'assunzione, la cura e l'esecuzione di manifestazioni sportive di ogni genere e particolarmente manifestazioni automobilistiche e motociclistiche, stipulando all'uopo accordi e convenzioni anche con Enti e/o società e/o persone italiane e straniere e facendo direttamente o tramite idonee organizzazioni tutto quanto utile e necessario al fine di che sopra;
- g) lo svolgimento di ogni azione di ausilio e di collaborazione per lo sviluppo e la gestione delle attività sportive automobilistiche, curandone gli aspetti programmatici, operativi ed amministrativi;
- h) la programmazione, l'organizzazione e la gestione, anche per conto terzi, di corsi di addestramento alla guida;
- i) la promozione e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi connessi alla sicurezza stradale;
- l) il rilascio di certificazioni relative agli impianti e ai macchinari, ed abilitazioni (attestati di partecipazione) al personale, ai conducenti dei veicoli a motore, nonché la validazione delle relative procedure abilitanti al prodotto;
- m) la formazione di istruttori di corsi di guida sicura, oltre la formazione di personale\collaboratori per lo svolgimento delle varie attività sportive;

- n) l'esercizio di officina meccanica;
- o) l'attività di sperimentazione e studio su veicoli, moto e accessori su strada, segnaletica e manufatti vari e in genere su tutto quanto attiene alla circolazione stradale;
- p) la stesura di rapporti circa le prove, corsi, gli accertamenti e gli esami eseguiti, con la relativa attestazione dei risultati ottenuti;
- q) lo svolgimento di attività di test finalizzata alla omologazione dei veicoli stradali e non, secondo le vigenti direttive europee in materia di: veicoli e componenti del settore automotive; veicoli a più ruote per trasporto persone e cose; veicoli e componenti per movimentazione terra, macchine operatrici agricole; veicoli elettrici e motori stazionari.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può concedere ed avere in comodato e locare macchinari e impianti.

La società può altresì rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società può compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni e tutti gli atti necessari, utili o connessi per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale.

L'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'ACI. Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impiegate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club d'Italia. Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con le indicazioni di ACI. Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di *governance* e dei relativi *iter* informativi, deliberativi e autorizzativi normati da ACI.

La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le regole contenute nel "Regolamento di *governance* delle società controllate da ACI" approvato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I. e pubblicato sul sito istituzionale www.aci.it, che definisce i principi di governo delle società controllate quali strumenti attraverso i quali l'ente realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali.

Titolo 3° **Capitale Sociale** **ART.5**

Il capitale sociale è di **euro 14.000.000 (quattordicimilioni)**, ed è suddiviso in numero 14.000.000 (quattordicimilioni) azioni ordinarie nominative, del valore di nominali euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Il capitale della società deve essere detenuto in via maggioritaria dall'ente pubblico non economico "Automobile Club d'Italia - A.C.I."

Il capitale può essere aumentato mediante conferimento di beni in natura e di crediti, con le modalità di

cui agli artt. 2342 ss. c.c.

ART. 6

Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai possessori delle vecchie azioni. La deliberazione assembleare di aumento deve stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di opzione, nonché quello per i versamenti. Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

ART. 7

Il titolo azionario può essere dematerializzato con delibera dell'Organo amministrativo. In tal caso, a richiesta del socio, si rilascia, in forma cartacea, un certificato che attesta l'iscrizione al libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel libro soci sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.

ART. 8

La Società può emettere obbligazioni. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili è assunta dall'Assemblea ordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni convertibili è assunta dall'Assemblea Straordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera di emissione del prestito obbligazionario può prevedere che il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi, sia, in tutto o in parte, postergato rispetto al pagamento dei creditori sociali. Per la disciplina delle obbligazioni si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Titolo 4°

Assemblea

ART. 9

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 10

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, anche fuori dalla sede sociale.

ART. 11

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche per l'Assemblea ordinaria un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale e potrà altresì, essere indicato un termine per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo.

ART. 12

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da

trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione o il notaio che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale; siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione stessa o il notaio.

ART. 13

I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con delega a persona anche se non azionista. La delega può essere conferita anche per convocazioni successive della medesima assemblea ovvero per più assemblee qualora si tratta di procure generali o di procura conferita da una società, associazione, fondazioni o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervenire alle Assemblee.

ART. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico in caso di Organo amministrativo monocratico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore presente più anziano di età. L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori fra i presenti e nominare un Segretario anche non socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

ART. 15

Ogni azione dà diritto ad un voto. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria convocata per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

ART. 16

Per la legale costituzione dell'Assemblea straordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.

ART. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito libro delle assemblee. Il verbale della Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio.

Titolo 5°

Amministrazione della Società

ART. 18

La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri.

L'Organo amministrativo è nominato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 15. In caso di Organo amministrativo collegiale, l'Assemblea provvede a nominare il Presidente.

L'Amministratore unico o i Consiglieri, nel rispetto delle previsioni di legge, possono non essere soci.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai componenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura stabilita dal legislatore.

L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

ART. 19

Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle Direttive ACI.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 39/2013.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

ART. 20

L'organo amministrativo può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.

Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione in genere.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 39/2013.

Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.

La retribuzione fissa e variabile del Direttore generale è determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.

ART. 21

L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di *corporate governance* ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale. L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'ACI. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'ACI;
- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della *performance*; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;
- riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità trimestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;
- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore generale; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di *governance* ACI;
- formula, proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;
- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- predispone annualmente, e contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;
- istituisce e sopprime sedi secondarie;
- adegua lo statuto a disposizioni normative;
- assicura un adeguato flusso informativo all'ACI in applicazione dei principi relativi al controllo

analogo per le società strumentali degli Enti Pubblici.
L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario anche in persona non azionista o estranea al Consiglio stesso.

ART. 22

Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.

Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

L'Organo amministrativo può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.

ART. 23

Le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.

ART. 24

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

ART. 25

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o, in caso di istituzione del Consiglio di amministrazione, al Presidente. La rappresentanza spetta, inoltre, nei limiti dei poteri delegati o conferiti, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

Titolo 6°

I Sindaci

ART. 26

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di *governance* ACI;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci, la quale determina il corrispettivo spettante per tale attività.

Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della legge 444/1994.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura stabilita dal legislatore. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di rappresentanza del genere.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel Regolamento di *Governance*.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 39/2013.

Titolo 7°

Chiusura Esercizio Sociale - Bilancio - Utili

ART. 27

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.

ART. 28

Gli utili netti verranno così ripartiti:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo agli azionisti in proporzione delle rispettive azioni possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Titolo 8°

Scioglimento e liquidazione

ART. 29

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo 9°

Rinvio

ART. 30

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. Le disposizioni di cui agli artt.

18 e 26, finalizzate a garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio tra generi, rispettivamente nella composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi di detti organi societari, successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012.

ART. 31

Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.